



# COMUNE DI LAGNASCO

## PROVINCIA DI CUNEO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO N. 43 DEL 27/03/2018

#### OGGETTO:

**Acquisizione di fornitura di carburante per autotrazione necessaria a soddisfare le immediate esigenze per il funzionamento del parco mezzi comunale, sino all'attivazione della specifica Convenzione Buoni Acquisto 7 aggiudicata da Consip S.p.A.- Determinazioni.**

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisette** del mese di **marzo** nel proprio ufficio,

#### **IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico Manutentivo**

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisizione di carburante per autotrazione per il funzionamento del parco mezzi comunale, in quanto in esaurimento la fornitura effettuata con ordine diretto (accettato dal fornitore il 07/04/2017 - rif. Determina a contrarre n. 33 del 27/03/2017) sul portale degli acquisti della PA a valere della Convenzione attivata da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 e s.m.i, ad oggetto *fornitura di carburanti per autotrazione mediante buoni acquisto - lotto 3 - CIG 57932472A9* - contraente: Totale Erg S.p.A., valida per tutto il territorio nazionale.

Considerato che:

- l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 conferma l'attribuzione alle stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 della possibilità di acquisire forniture, servizi e lavori facendo ricorso ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- fermo restando quanto stabilito dall'art. 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all'art. 9 del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014;
- le centrali di committenza possono aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti; gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.
- l'acquisizione di beni e servizi mediante l'adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza permette di conseguire obiettivi di economicità, efficacia dell'azione pubblica, nonché di razionalizzazione della spesa

garantendo nel contempo il rispetto dei principi comunitari di pubblicità, trasparenza, libera concorrenza e non discriminazione.

Viste le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", approvate con la L. 28.12.2015, n. 208 (*Legge di stabilità 2016*), in particolare:

- quelle di cui al comma 501 dell'art. 1, di modifica dell'art. 23-ter comma 3 del D.L. 90/2014, convertito nella L. 114/2014, ovvero la deroga per l'attività contrattuale minore, di importo inferiore a 40.000 euro, all'obbligo di centralizzazione secondo le modalità di cui all'art. 33, comma 3-bis, del Codice 163/2006 e s.m.i., ma non quello di effettuare acquisti di beni e servizi mediante il prioritario ricorso agli strumenti elettronici (Mepa, altri mercati elettronici o sistemi telematici di negoziazione), attesa la persistente vigenza dell'art. 1, comma 450, Il periodo, della L. 296/2006, ovvero il ricorso ai soggetti aggregatori, come stabilito dal riformulato art. 9, comma 3, D.L. 66/2014;
- quelle di cui al comma 502, lett. c), dell'art. 1, relativamente agli obblighi e facoltà previsti al comma 449 dell'art. 1 della L. 296/2006, per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al ricorso al mercato elettronico della P.A., ovvero altri mercati elettronici istituiti ex art. 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Ricordato che:

- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal medesimo codice approvato con D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, prevede che *«la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.»*.

Dato atto che **non risultano al momento attive Convenzioni** attuate da Consip S.p.A. confacenti alle esigenze dell'ente, tanto meno risultano attive Convenzioni analoghe attuate da parte della Centrale di Committenza regionale, cui il Comune di Lagnasco ha aderito, nè prodotti affini acquisibili tramite il mercato elettronico del portale Acquistinrete.

Considerato che è visibile una Convenzione in corso di attivazione da parte di Consip S.p.A. ad oggetto *fornitura di carburanti per autotrazione dietro presentazione di buoni di acquisto presso le stazioni di servizio dei fornitori*, **denominata Convenzione Buoni Acquisto 7**, attivata, al momento, solo per il lotto 1, che non riguarda la rete di distribuzione del Piemonte.

Rilevato che sul territorio del Comune di Lagnasco insiste un'unica stazione di servizio relativa alla distribuzione carburante (ex Totale Erg S.p.A., integralmente acquisita dal 10 gennaio 2018 da A.P.I. S.p.A., con conseguente mutamento della denominazione sociale in : Italiana Petroli S.p.A.), di cui ci si intende avvalere per sopperire alla necessità di fornitura del carburante per il funzionamento del parco mezzi comunali, in questo periodo di attesa dell'attivazione della nuova **Convenzione Buoni Acquisto 7** - lotti 2 e 3.

Ritenuto che:

- con l'esecuzione del contratto oggetto del presente atto si intende affidare la fornitura di carburante per autotrazione, gasolio e benzina, per un importo complessivo di circa € 900,00, necessaria a soddisfare le immediate esigenze per il funzionamento del parco mezzi comunale, sino all'attivazione della specifica Convenzione Buoni Acquisto 7;
- occorre provvedere a soddisfare le esigenze di funzionamento dell'ente, oltre che perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa e di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Viste le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni nella L. 102/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano

impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di esercizio dell'anno 2018;
- a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto trattasi di spesa corrente il cui pagamento deve avvenire a scadenza determinata, previa presentazione di fattura.

Considerato che, nel caso di specie, sussistono le condizioni e le dovute motivazioni per procedere ad un affidamento diretto e ritenuto, quindi, di procedere all'acquisizione di cui trattasi direttamente ed autonomamente, senza l'ausilio del Mercato Elettronico della PA messo a disposizione dal M.E.F., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 502, lett. c) della L. 208/2015.

Vista la disciplina di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "*Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulla procedure degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" e ss.mm.i..

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti non abrogare dal citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non in contrasto con il medesimo.

Ritenuto, inoltre, opportuno procedere all'acquisizione, in relazione all'intervento di cui trattasi, del Codice Identificativo della procedura di gara (C.I.G.), attraverso l'apposita procedura telematica, in forma semplificata, del portale istituito dall'A.V.C.P. ora A.N.A.C., anche in relazione alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010.

Preso atto di quanto stabilito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) con Delibera numero 1300 del 20 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.22 del 27 gennaio 2018, avente ad oggetto "*Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018*", ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento ed in relazione all'ammontare delle contribuzioni dovute da soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione.

Viste, altresì, le istruzioni relative alle predette contribuzioni pubblicate sul sito ufficiale della medesima Autorità e le vigenti modalità di versamento delle stesse.

Dato atto che in relazione all'intervento di cui trattasi la contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui in precedenza non è dovuta da parte della stazione appaltante né da parte degli operatori economici, in quanto trattasi di contratto del valore complessivo inferiore a 40.000 euro.

Visto il Bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 in data 21 febbraio 2018 .

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29 ottobre 2015.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 10 maggio 2017, con la quale sono stati individuati gli obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo strumento esecutivo di gestione per l'esercizio 2016, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi affidati.

Visto il Decreto del Sindaco n. 9 del 8 ottobre 2014 con il quale è stata confermata l'organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco ed è stata conferita al sottoscritto la responsabilità del servizio tecnico-manutentivo, con la conseguente attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

## **DETERMINA**

- 1) Di sopperire alla temporanea impossibilità di acquisire la fornitura di carburante per autotrazione per il funzionamento del parco mezzi comunale attraverso Convenzioni attuate dalla centrale di committenza Consip ovvero dalla centrale di committenza regionale, ne attraverso il mercato elettronico della PA, con l'acquisizione di una fornitura di carburante: gasolio e benzina, per il valore nominale di € 902,80 (di cui € 162,80 per IVA) attraverso erogazione a scalare, direttamente ed autonomamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 502, lett. c) della L. 208/2015, presso l'unico impianto di distribuzione carburante sito in Lagnasco, gestito dall'impresa individuale FERRERO Silvano, stazione di servizio Italiana Petroli S.p.A.(ex Totale Erg S.p.A.), per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate.
- 2) Di dare atto del seguente Codice Identificativo della procedura di gara C.I.G Z6722F4251, individuato attraverso l'apposita procedura telematica, in forma semplificata, istituita dall'A.V.C.P. ora A.N.A.C.
- 3) Di imputare la spesa relativa al contratto di fornitura di cui al punto 1), per l'importo totale di € 902,80 al Capitolo 1056-1 - Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macro-aggregato 103, del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.
- 4) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio  
Firmato Digitalmente  
ROSSO Geom. Eleonora

Copia cartacea del documento originale, firmato digitalmente.

Il Segretario Comunale  
PEZZINI Dott.ssa Roberta